



COPIA

CITTA' DI FOSSACESIA

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE 1° - SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA PERSONA

Responsabile del Settore: *Dott.ssa Carmela Cericola*

DETERMINAZIONE N° 55 /S DEL 01/04/2019

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

N° 259

OGGETTO:

ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE PER ESIGENZE STAGIONALI.

Il Responsabile del Settore I

Nominata con decreto sindacale n. 3 del 06/02/2018 adotta la seguente determinazione:

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 20/12/2018, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2021 in cui è previsto, il ricorso anche ad eventuali assunzioni flessibili di n. 4 Agenti di Polizia Locale a tempo pieno e determinato cat. C;

CONSIDERATO necessario ed improcrastinabile potenziare nel periodo estivo il personale della Polizia Municipale, mediante assunzione di personale a tempo determinato in quanto, in tale periodo, si concentrano numerosissime presenze turistiche in ragione della vocazione turistica del Comune di Fossacesia quale comune rivierasco, in cui si svolge un nutrito calendario di manifestazioni estive e ci si trova a fronteggiare una vera e propria emergenza legata a fenomeni di abusivismo commerciale;

RICHIAMATA la nota dell'11/03/2019, a firma del Sindaco p.t., con cui si richiede che le assunzioni per esigenze stagionali previste nella richiamata Deliberazione n. 197/2018 avvengano con le seguenti tempistiche: n. 2 Agenti dal 01/04/2019 e n. 2 Agenti dal 01/05/2019;

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 99 del 15/06/2016 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e determinato di Istruttori di vigilanza Categoria C – Posizione Economica C1;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 362 della Legge n. 145/2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 -2021” che disponendo in merito alla validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 fissa al 30 settembre 2020 la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001 il quale dispone:
 - *comma 1 “per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35 comma”*
 - *comma 2 “Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'[articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a*

tempo indeterminato.”.

§ l'art. 4, comma 1, lett. a-bis) D.L. n. 101/2013 convertito in L. n. 125/2013 ovvero che "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato;

§ la Circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013 secondo la quale :” *pur mancando una disposizione di natura transitoria nel decreto-legge, per ovvie ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento degli idonei*” ritenuto consentito nei soli limiti dei posti messi a concorso che restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori;

CONSIDERATO che per quanto riguarda le limitazioni all'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, comprese le assunzioni *ex art.* 90, D.Lgs. n. 267/2000, di cui all'art. 9, co. 28, D.L. n. 78/2010, il limite attuale per i comuni in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui al co. 557, L. n. 296/2006, è costituito dalla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTO l'art. 9, comma 28 della L. n. 78/2010, che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, prevede che: “*A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli [articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'[articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli [articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, lettera d\) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.. (...) A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#). Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);*

RICHIAMATA, altresì, la normativa vigente in materia di assunzioni negli enti soggetti al patto di stabilità ed in particolare i commi dell'articolo unico della L. 296/2006 (finanziaria 2007) così come modificati o introdotti, da ultimo, dal comma 5-bis dell'art. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114:

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) (abrogato) dall'art. 16 comma 1 D.L. 24/06/2016, n. 113 Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (*articolo 76, comma 4, prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, è fatto divieto agli Enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché è fatto divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*);

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (vale a dire il triennio 2011-2013 vd delibera della Corte dei Conti – Sezione delle autonomie n. 27/SEZAUT/2015);

DATO ATTO che:

- per quanto sopra precisato, la spesa sostenuta per le assunzioni di personale con forme di lavoro flessibile nel corso dell'anno 2009, di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, è pari ad € **90.814,00**, somma interamente disponibile per il Comune di Fossacesia sia perché le assunzioni programmate sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, come richiesto dalla richiamata norma, sia perché il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 non si applica agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni
- le assunzioni di cui al presente provvedimento comportano una spesa presunta di € 25.000,00 che si somma alla spesa presunta di € 16.000,00 per l'assunzione a far data dal 01/04/2019 di n.1 operaio mediante ricorso al contratto di somministrazione;

DATO ATTO altresì che:

- il valore delle spese di personale degli anni 2011, 2012 e 2013 – dati a consuntivo, dedotti dai rendiconti dei rispettivi esercizi finanziari approvati, rideterminato ex art.1 – in specie comma 557 quater - della legge finanziaria 2007, n.296/2006 e ss.mm.ii., ammonta a € 2.744.612,00 costituiti da: € 963.709,00 ANNO 2011 + € 888.353,00 ANNO 2012 + € 892.550,00 –ANNO 2013- conseguentemente, il valore medio del triennio precedente all'anno 2014 della spesa di personale del Comune di Fossacesia risulta pari a € 914.870,67;

- la spesa di personale degli anni 2019, 2020 e 2021 è contenuta, nel bilancio finanziario 2019/2021 nel sopra riportato limite di spesa del valore medio del triennio 2011/2013 ed è stata contenuta in tale tetto nell'anno 2018, giusto attestato del Responsabile del Settore Finanza e Contabilità in data 22/05/2018;
- è stato rispettato nell'anno 2018 il saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come da certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali inoltrata alla RGS in data 28/03/2019;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 81/2015 che stabilisce che il numero massimo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione;
- il nuovo CCNL siglato in data 21 maggio 2018 con decorrenza degli effetti dal giorno successivo alla stipulazione che, all'art. 50 comma 4 dispone:” 4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono (...):

e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;

DATO ATTO che sussistono per questo Ente tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente in materia di assunzioni che, oltre quelle sopra meglio precisate, sono riepilogate nelle deliberazioni della Giunta comunale n. 197/2018 già richiamata e a cui si rinvia;

RITENUTO pertanto di procedere all'assunzione di n. 2 agenti di polizia municipale e, per l'effetto, attingendo, secondo l'ordine di merito, dalla graduatoria finale del concorso pubblico, indetto con determinazione n. 44/S del 14/03/2016, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e determinato, di n. 4 agenti di polizia locale - Categoria C - Posizione Economica C1, approvata con determinazione n. 99 del 15/06/2016, di procedere all'assunzione della Sig.

- **GATTONE Cinzia** nata a Ortona il 04/09/1971 e residente a Francavilla al Mare in T. Bruni n. a far data dal 01/04/2019 al 31/08/2019;
- **D'ANGERIO Luisa** nata a Maddaloni (CE) il 23/11/1981 residente a Piedimonte Matese Via Macchia 21, a far data dal 08/04/2019 al 07/09/2019;

DATO ATTO che né la Sig. GATTONE Cinzia né la Sig. D'ANGERIO Luisa hanno precedentemente sottoscritto un contratto di lavoro con il Comune di Fossacesia;

DATO ATTO che l'assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro.

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 80 in data 27 dicembre 2018, esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 in data 27 dicembre 2018, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di legge n. 7 del 17/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019, relativamente all'assegnazione delle risorse rimandando successivamente l'assegnazione degli obiettivi, delle risorse umane e strumenti;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 21/07/2018 avente ad oggetto: ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018-2020;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 24/12/2015 e ss.mm.ii.;

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei dipendenti del comparto Regioni - Autonomie Locali;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- A. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- B. di assumere con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato con la qualifica di Istruttore di Vigilanza–Agente di P.M.” cat. C la Sig.:
 - a. **GATTONE Cinzia** nata a Ortona il 04/09/1971 e residente a Francavilla al Mare in T. Bruni n. 31 a far data dal 01/04/2019 fino al 31/08/2019;
 - b. **D'ANGERIO Luisa** nata a Maddaloni (CE) il 23/11/1981 residente a Piedimonte Matese Via Macchia 21 08/04/2019 fino al 07/09/2019;
- C. di dare atto che per l'assunzione si attinge, secondo l'ordine di merito, dalla graduatoria del concorso pubblico, indetto con determinazione n. 44/S del 14/03/2016, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e determinato, di n. 4 agenti di polizia locale - Categoria C - Posizione Economica C1 e approvata con determinazione n. 99 del 15/06/2016,;
- D. di dare atto che il rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto individuale, che sarà sottoscritto dal/dall'interessato/a, fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti per l'assunzione presso la pubblica amministrazione e che il CCNL di riferimento è quello del Comparto “Regioni e AA.LL.”;
- E. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Finanza e contabilità per l'assunzione dell' impegno di spesa per le relative competenze economiche e per gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro sugli appositi interventi del bilancio 2019, che presenta sufficiente disponibilità;
- F. di provvedere alla pubblicazione del presente atto in apposita sezione di Amministrazione Trasparente;
- G. di provvedere a comunicare le predette assunzioni al competente Centro per l'Impiego mediante invio telematico ;
- H. G. di precisare che, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Carmela Cericola..

Il Responsabile del Settore I
Dott.ssa Carmela Cericola

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Visto di regolarita', attestante la regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

Fossacesia, 01/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERICOLA CARMELA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:

Fossacesia, 01/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERV.FINANZIARIO

DI GIUSEPPE MARIAROSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicita' degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, e' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Data inizio pubblicazione:

Il Responsabile della Pubblicazione

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Fossacesia . La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.